

PER COPIA CONSTATATA
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(d. l. n. 27/01/2002)

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE
Divisione 4

Roma, 26 OTT. 2010

R.D. USCITA 30ff

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 3/12/2008, n. 211, con il quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplinando le strutture di 1° livello dirigenziale generale, sia centrali che periferiche, e fissate le relative aree di competenza;

VISTO l'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.385 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 241 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada";

VISTA la circolare 88/95 del 22/05/1995, come integrata dalla circolare n.112 del 7/08/1996 e successiva circolare di aggiornamento n.3997/604 del 6 settembre 1999 con la quale al CAPO II si afferma che le visite iniziali, periodiche e occasionali relative alle attrezzature tecniche ivi previste ed utilizzate dalle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possono essere effettuate anche da Enti di Certificazione riconosciuti dall'Amministrazione;

VISTA la circolare prot.147 del 21.11.1996 con la quale sono state, tra l'altro, approvate le modalità di effettuazione delle predette visite;

CONSIDERATA la competenza esclusiva dell'Amministrazione nell'emanare norme sull'omologazione, nonché le attività di visita iniziale, periodica ed occasionale sulle citate attrezzature tecniche, ai sensi del terzo comma dell'articolo 241 del Regolamento di esecuzione del codice della Strada;

VISTA la nota del 23 marzo 2010, con la quale CARTESIO TEAM, Società Consortile a r.l., ha presentato domanda per il riconoscimento quale ente di certificazione per le verifiche periodiche sulle attrezzature omologate in uso presso i Centri di revisione veicoli;

CONSIDERATO che con in data 3.5.2010 e con successiva in data 7 settembre 2010 sono state inoltrate richieste istruttorie in merito alla predetta istanza;

VISTA la documentazione trasmessa con nota del 29 luglio 2010 e con successiva del 20 settembre 2010, che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante;

TENUTO CONTO dei requisiti generali per il funzionamento degli Organismi di Ispezione previsti dalla norma UNI CEI EN ISO /IEC 17020:1998, e delle previsioni contenute nella norma ISO 9001;

RITENUTO di poter riconoscere CARTESIO TEAM Società Consortile a r.l., quale Ente di Certificazione ai soli fini di eseguire, su richiesta degli interessati, operazioni di visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature tecniche in dotazione alle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETA

Art.1) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento, è riconosciuto CARTESIO TEAM Società Consortile a r.l., quale Ente di Certificazione ai soli fini di eseguire, ai sensi delle norme indicate in premessa, su richiesta degli interessati, operazioni di visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature tecniche in dotazione alle officine di autoriparazione titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Art.2) Il provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 1 ha validità di tre anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa presentazione di apposita istanza, da produrre all'Amministrazione competente almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art.3) La validità del provvedimento di riconoscimento decade di diritto quando non sia stata presentata domanda di rinnovo nel termine di cui all'articolo 2, ovvero quando l'attività è da ritenersi di fatto cessata, non essendo stata effettuata alcuna verifica per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi.

Art.4) L'Amministrazione si intende sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone che possano derivare dall'esercizio delle attività di riconoscimento di permanenza dei requisiti di idoneità sopra richiamate, anche a causa di valutazioni di idoneità, eseguite da CARTESIO TEAM Società Consortile a r.l.

Art.5) L'Amministrazione si riserva di revocare in ogni momento tale riconoscimento in rapporto a proprie esigenze organizzative, ad episodi che facciano ritenere non più presenti i requisiti di correttezza, imparzialità e competenza tecnica che giustificano il presente riconoscimento, ovvero a seguito del sopravvenire di norme in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Arch. Maurizio Vitelli)

